

# **Codice Etico di (AIPAA)**

## **Associazione Italiana per l'Anticaduta e Antinfortunistica**

### **Preambolo e Principi Generali**

#### **Art. 1 - Finalità e Valore del Codice**

1. Il presente Codice Etico (di seguito "Codice") enuncia i valori, i principi e le norme di comportamento che guidano l'azione di AIPAA e dei suoi associati. L'obiettivo primario è promuovere e diffondere una solida cultura della sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione delle cadute dall'alto, in linea con la missione statutaria dell'Associazione.
2. Il Codice mira a garantire che tutte le attività associative e imprenditoriali dei soci siano condotte con la massima integrità, correttezza e responsabilità, rafforzando la reputazione del settore e la fiducia degli operatori, delle istituzioni e del mercato.
3. L'adesione ad AIPAA implica l'accettazione incondizionata e l'impegno al rispetto del presente Codice, che costituisce un presupposto essenziale per l'ammissione e la permanenza nell'Associazione.

#### **Art. 2 - Ambito di Applicazione**

1. Le disposizioni del presente Codice sono vincolanti per: a. Tutti i soci, inclusi i "Produttori Associati", gli "Installatori Associati" e ogni altra categoria prevista dallo statuto. b. I "Centri di Formazione Qualificati AIPAA" per le attività svolte sotto l'egida dell'Associazione. c. I componenti degli organi associativi, quali il Comitato Esecutivo, le Commissioni Tecniche, la Commissione Formazione, la Commissione Installatori e l'Organismo di Vigilanza. d. Il personale dipendente, i consulenti e i collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto di AIPAA.

### **Valori Fondamentali e Missione Associativa**

#### **Art. 3 - Centralità della Sicurezza e della Vita Umana**

1. AIPAA e i suoi soci riconoscono come valore assoluto e primario la tutela della vita e dell'integrità fisica dei lavoratori. Tale valore si traduce nell'impegno costante a elevare gli standard di sicurezza dei prodotti, dei servizi e delle pratiche operative nel settore dei lavori in quota ed in quello antinfortunistico in generale, quali ad esempio i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

#### **Art. 4 - Legalità, Qualità e Qualificazione del Mercato**

1. I soci si impegnano al rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e alle norme tecniche di settore (es. UNI, EN).

2. In coerenza con l'obiettivo di AIPAA di promuovere "l'eccellenza e la qualità dei metodi di lavoro", i soci sostengono e partecipano attivamente alle iniziative di qualificazione del mercato promosse dall'Associazione, quali : a. Il programma di certificazione degli installatori in accordo con la norma UNI 11900, sviluppato in collaborazione con Enti Notificati. b. L'istituzione e la valorizzazione del "Registro Italiano Installatori Anticaduta (RIIA)®" e del "Registro Italiano Aziende Anticaduta (RIAA)®".
3. L'impegno per la qualità è altresì dimostrato dalla conformità a standard riconosciuti, come il sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 di cui AIPAA stessa si è dotata.

#### **Art. 5 - Concorrenza Leale e Lealtà Associativa**

1. I soci fondano la propria competitività sui meriti tecnici, qualitativi ed economici delle proprie soluzioni, astenendosi da pratiche denigratorie, ingannevoli o comunque sleali nei confronti di altri associati o concorrenti.
2. I rapporti tra associati devono essere improntati a fiducia, collaborazione e rispetto reciproco, evitando comportamenti che possano ledere l'immagine, l'integrità o il buon funzionamento di AIPAA.

#### **Principi di Integrità Tecnica e Qualità dei Prodotti e Servizi**

#### **Art. 6 - Progettazione, Produzione e Tracciabilità**

1. I soci produttori progettano e realizzano dispositivi e sistemi anticaduta in piena conformità alle normative e agli standard tecnici applicabili, adottando sistemi di controllo qualità adeguati a garantire l'affidabilità e la sicurezza dei prodotti.
2. È obbligatorio assicurare la piena tracciabilità dei prodotti e la redazione di documentazione tecnica (manuali, dichiarazioni di conformità, istruzioni) completa, veritiera e chiara, per prevenire qualsiasi uso improprio.

#### **Art. 7 - Informazione Corretta al Mercato**

1. I soci sono tenuti a fornire informazioni chiare, complete e non fuorvianti sulle caratteristiche, prestazioni, limiti d'uso, manutenzione e durata dei propri prodotti e servizi.
2. Le comunicazioni commerciali e tecniche, specialmente quando richiamano l'appartenenza ad AIPAA, devono essere improntate alla massima correttezza e trasparenza, evitando di generare aspettative di sicurezza non corrispondenti alle reali prestazioni del prodotto.

#### **Art. 8 - Gestione delle Non Conformità**

1. Qualora un socio rilevi una non conformità di un prodotto che possa avere implicazioni per la sicurezza degli utilizzatori, ha il dovere di attivare con la

massima tempestività le necessarie azioni correttive, inclusi, se del caso, richiami dal mercato o avvisi pubblici, cooperando con le autorità competenti e gli altri attori della filiera.

## **Proprietà Intellettuale e Riservatezza**

### **Art. 9 - Rispetto della Proprietà Intellettuale**

1. I soci si impegnano a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale (brevetti, marchi, modelli, know-how) di altri soci, concorrenti e terzi, astenendosi dalla produzione o commercializzazione di prodotti che violino tali diritti.

### **Art. 10 - Riservatezza delle Informazioni Associative**

1. Le informazioni di natura tecnica, commerciale o strategica acquisite durante la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro o altri consessi di AIPAA devono essere considerate riservate, se così qualificate. È fatto divieto di utilizzare tali informazioni per fini personali o di terzi in modo non autorizzato.

## **Rapporti Associativi e Gestione dei Conflitti**

### **Art. 11 - Conflitti di Interessi**

1. Il socio che, in seno agli organi associativi, si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, è tenuto a dichiararlo tempestivamente all'organo stesso e ad astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla deliberazione, secondo le previsioni statutarie.
2. I soci potranno esprimere motivato dissenso all'ingresso in Aipaa di nuovi soci con i quali esistono evidenti conflitti di interessi. Ogni decisione sarà rimessa al Consiglio Direttivo.

### **Art. 12 - Controversie tra Associati**

1. In caso di controversie tra soci relative ad attività coperte dal presente Codice, le parti sono invitate a ricercare una composizione amichevole. I soci interessati si impegnano a informare riservatamente gli organi di AIPAA, che potranno, ove previsto, offrire strumenti di mediazione interna, fatta salva la piena autonomia dei soci nell'esercizio delle proprie tutele legali.

## **Rapporti con Istituzioni, Mercato e Collettività**

### **Art. 13 - Relazioni Istituzionali**

1. In linea con la sua partecipazione a tavoli istituzionali di rilievo, come il comitato "Attrezzature di lavoro e DPI" presso il Ministero del Lavoro e la Commissione Nazionale UNI, il CEN Comitato Normativo Europeo, AIPAA e i suoi soci improntano le relazioni con le istituzioni pubbliche, gli enti di normazione e gli

organismi di vigilanza ai principi di massima trasparenza, collaborazione e rigore tecnico-scientifico.

2. È fatto divieto assoluto di porre in essere o tollerare pratiche corruttive, sollecitazioni indebite o comportamenti volti a influenzare impropriamente le decisioni delle pubbliche autorità.

#### **Art. 14 - Comunicazione Esterna**

1. Qualsiasi comunicazione al pubblico o al mercato che richiami l'appartenenza ad AIPAA deve essere veritiera, corretta e rispettosa dell'immagine dell'Associazione e degli altri soci.
2. I soci contribuiscono a promuovere l'immagine di AIPAA come fonte autorevole e affidabile di informazione, contrastando la diffusione di notizie errate o fuorvianti in materia di sicurezza sul lavoro.

#### **Attuazione, Vigilanza e Sistema Sanzionatorio**

##### **Art. 15 - Organo di Vigilanza e Segnalazioni**

1. La vigilanza sull'osservanza del presente Codice è affidata all'Organismo di Vigilanza (OdV) o ad altro organo a ciò preposto dallo statuto.
2. Qualsiasi soggetto tenuto al rispetto del Codice può segnalare per iscritto all'OdV presunte violazioni, fornendo elementi fondati e agendo in buona fede.

##### **Art. 16 - Procedimento Disciplinare e Diritto di Difesa**

1. Ricevuta una segnalazione, l'organo competente (es. OdV o Comitato Esecutivo/Consiglio Direttivo) valuta la sua fondatezza. In caso di apertura di un procedimento, contesta per iscritto gli addebiti al socio interessato, assegnando un termine per presentare memorie difensive.
2. Al socio è garantito il pieno diritto di difesa, che include la facoltà di essere sentito personalmente e di produrre documenti a sostegno delle proprie ragioni.
3. L'organo decidente, esaurita l'istruttoria, adotta una delibera motivata in cui accerta i fatti, qualifica le violazioni e determina l'eventuale sanzione.

##### **Art. 17 - Sanzioni**

1. Le violazioni accertate del presente Codice, graduate in base a gravità, intenzionalità e recidiva, possono comportare l'applicazione delle seguenti sanzioni, in conformità con lo statuto: a. Richiamo scritto. b. Sospensione temporanea dalle attività associative. c. Proposta di esclusione dall'Associazione nei casi di maggiore gravità che ledano irreparabilmente gli scopi e l'immagine di AIPAA.

### **Art. 18 - Impugnazioni Interne**

1. Contro le sanzioni irrogate è ammesso ricorso all'organo di garanzia previsto dallo statuto (es. Collegio dei Probiviri di FINCO o Assemblea dei soci), che decide in via definitiva con provvedimento motivato.

### **Disposizioni Finali**

#### **Art. 19 - Aggiornamento del Codice**

1. Il presente Codice è soggetto a revisione periodica da parte degli organi competenti, per adeguarlo all'evoluzione normativa, tecnologica e alle esperienze applicative maturate in seno ad AIPAA.
2. Le modifiche sono deliberate secondo le procedure statutarie e comunicate a tutti i soci.

Bergamo (BG), 27/03/2026